



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0083/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0083/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Francesca Morelli - Componente

Diego Sabatino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

Sul reclamo n. 0083/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale interregionale in data 30.12.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il CR Friuli Venezia Giulia, di cui al Com. Uff. n. 60 del 24.12.2024;

visto il reclamo con i relativi allegati,

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 20.01.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Diego Sabatino e uditi l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante e l'Avv. Luigi Pugnetti per la società A.S.D. Real Imponzo Cadunea e per il Sig. Alessio Tormo; è presente altresì il Sig. Mauro Cacitti, presidente della società A.S.D. Real Imponzo Cadunea;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 30/12/2024, iscritto al n. 0083/CFA/2024-2025, la Procura federale territoriale, in persona del Procuratore interregionale, ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale - CR Friuli Venezia Giulia n. 60 del 24/12/2024 con la quale, a seguito del deferimento n. 13083/125pfi 24-25/PM/rn del 19 novembre 2024:

è stato disposto il proscioglimento dei sigg.ri Alessio Tormo e Samuele Di Giusto per la violazione dell'art. 4, co. 1 e dell'art. 28, co. 1 CGS;

è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive al Sig. Alessio Tormo per la sola violazione dell'art. 38, co. 1, CGS;

è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 200,00 inflitta alla A.S.D. Real Imponzo Cadunea per la violazione dell'art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio Tormo.

2. Il Tribunale federale territoriale ha così riassunto i fatti di causa:

“Il deferimento.

La Procura federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Alessio Tormo, il sig. Samuele Di Giusto e l'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA per le seguenti condotte:

1) il sig. Alessio Tormo, all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, per la violazione dell'art. 4, co. 1, dell'art. 28, co. 1 e dell'art. 38, co. 1, CGS per avere lo stesso, nel corso della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, proferito ripetutamente all'indirizzo del calciatore avversario sig.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Francesco Vergara, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 3, la seguente espressione: [omissis]; nonché per avere lo stesso, al termine della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, all'interno degli spogliatoi, aggredito il calciatore avversario sig. Francesco Vergara spintonandolo ed afferrandolo con le mani al collo;

2) il sig. Samuele Di Giusto, all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, per la violazione dell'art. 4, co. 1 e dell'art. 28, co. 1, CGS per avere lo stesso, nel corso della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, proferito ripetutamente all'indirizzo del calciatore avversario sig. Francesco Vergara, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 3, la seguente testuale espressione: [omissis];

3) l'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio Tormo e dal sig. Samuele Di Giusto così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.”

La convocazione, il dibattimento e le conclusioni.

Il Presidente del Tribunale federale territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 12.12.2024. Alla predetta udienza, all'ora fissata per la convocazione, risultavano presenti: il dott. Luca RICATTO quale rappresentante della Procura federale; il sig. Mauro CACITTI, presidente dell'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, nonché l'avv. Luigi PUGNETTI, come da nomina acquisita in sede d'udienza. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. Preso atto, preliminarmente, della dichiarazione resa dal legale rappresentante della A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA di non essere interessato ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS e udita la relazione è stato quindi aperto il dibattimento. L'avv. PUGNETTI ha inteso richiamarsi alla memoria al tempo dimessa alla Procura federale, riprendendone sostanzialmente i contenuti (in punto, segnatamente, di: asserita lacunosità delle indagini svolte; inattendibilità del sig. Vergara, il quale avrebbe – nella vicenda – un interesse proprio; inerzia dello stesso sig. Vergara rispetto al provvedimento sanzionatorio emanato dal G.S.T. nei suoi confronti; “prova negativa” fornita dal Direttore di Gara, il quale ha dichiarato di non aver udito alcuna espressione discriminatoria).

All'esito della discussione, condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

la Procura federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto

- per il sig. Alessio Tormo: 12 (dodici) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

- per il sig. Samuele Di Giusto: 10 (dieci) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

- per l'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

L'avv. PUGNETTI ha richiesto il proscioglimento della A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA da ogni addebito, in considerazione della infondatezza del deferimento anche in relazione alla posizione dei tesserati.”

3. Assunta la causa in decisione, il Tribunale federale territoriale - CR Friuli Venezia Giulia ha pronunciato la decisione n. 60 del 24/12/2024, oggetto del presente reclamo con la quale:

è stato disposto il proscioglimento dei sigg.ri Alessio Tormo e Samuele Di Giusto per la violazione dell'art. 4, co. 1 e dell'art. 28, co. 1 CGS;

è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive al Sig. Alessio Tormo per la sola violazione dell'art. 38, co. 1, CGS;

è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 200,00 inflitta alla A.S.D. Real Imponzo Cadunea per la violazione dell'art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio Tormo.

In particolare, il Tribunale, ha premesso di non poter tenere in considerazione la circostanza che nel referto del Direttore di gara non risulta alcuna annotazione riguardo ai fatti e ciò in considerazione che l'attenzione possa essere rivolta ad altri eventi, per cui la prova dei fatti ben può essere desunta aliunde e, in particolare, dagli atti di indagine della Procura federale, siccome previsto dall'art. 61, co. 1, CGS (CFA n. 76/2021-2022; CFA n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ha poi ritenuto che il quadro probatorio si fondava non solo sugli elementi individuati come rilevanti dalla Procura federale (ossia le dichiarazioni rese dal sig. Vergara, dall'allenatore Mascia, dal dirigente Pagano e dai calciatori Ciotola e Varosi, tutti tesserati per la società A.S.D. Tarvisio), ma anche dalle deposizioni rese dal Direttore di gara (Arbitro effettivo di comprovata esperienza), sig. Venturini, e da due tesserati dell'A.S.D. Real Imponzo Cadunea: il sig. Martini (dirigente accompagnatore presente in panchina in luogo dell'allenatore squalificato) ed il sig. Morassi (massaggiatore, anch'egli presente in panchina).

Ha poi dato esaminato separatamente i due diversi episodi oggetto di deferimento.

In relazione alla espressioni discriminatorie asseritamente proferite dai sig.ri Tormo e Di Giusto, il Tribunale ha notato "una posizione di sostanziale equilibrio, sussistendo tra le diverse ipotesi in disamina (ossia quella del detto e quella del non detto) un pari supporto probatorio, di talché la valutazione dell'organo giudicante deve necessariamente indirizzarsi alla credibilità soggettiva dei dichiaranti ed alla attendibilità oggettiva del loro racconto, considerandosi anche la sussistenza di indici esterni che, al riguardo, possano assumere rilevanza." Sulla scorta di tale impostazione, il giudice di prime cure ha ritenuto non provati gli addebiti *de qua*.

In relazione al deferimento del calciatore Tormo per la violazione di cui all'art. 38, co. 1, CGS, in relazione all'aggressione che si assume da lui perpetrata a danno del sig. Vergara al termine della gara, ha invece ritenuto conseguita la prova del fatto sulla base del riscontro complessivo derivante dagli accertamenti della Procura federale. Ha quindi irrogato al Sig. Alessio Tormo la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive per la sola violazione dell'art. 38, co. 1, CGS.

Infine, stante la responsabilità del calciatore Tormo, ha ritenuto conseguente la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. Real Imponzo Cadunea, infliggendo la sanzione dell'ammenda di € 200,00 per la violazione dell'art. 6, co. 2, CGS.

4. Con il reclamo qui in esame la Procura federale territoriale impugna la decisione adottata, sulla scorta di due distinti motivi di censura.

Con il primo motivo, rubricato "erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine alla sussistenza della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del codice di giustizia sportiva posta in essere dai sigg.ri Alessio Tormo e Samuele Di Giusto, così come contestata con l'atto di deferimento", la Procura ha censurato la ricostruzione operata in fatto dal primo giudice e i criteri di valutazione dallo stesso utilizzati, ritenendo che, al contrario di quanto indicato nella decisione, sia rinvenibile agli atti del procedimento la prova in ordine alle violazioni disciplinari contestate con l'atto di deferimento.

Con il secondo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione del principio di afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti contestati ai deferiti sigg.ri Alessio Tormo, ed alla società A.S.D. Real Imponzo Cadunea", si è invece lamentata di come il primo giudice non abbia in ogni caso tenuto conto della natura e della gravità dei fatti contestati ai deferiti nel modulare il peso delle sanzioni inflitte al deferito e alla società.

5. All'udienza del 20/01/2025, tenuta in via telematica dinanzi, sentiti per le parti l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura reclamante e l'Avv. Luigi Pignetti per la società A.S.D. Real Imponzo Cadunea e per il Sig. Alessio Tormo e con la presenza altresì del Sig. Mauro Cacitti, presidente della società A.S.D. Real Imponzo Cadunea, la causa è stata assunta in decisione.

All'esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

7. Nella vicenda in esame, il fatto disciplinare si articola in due diversi momenti, uno accaduto nel corso dell'evento sportivo (la riferita pronuncia di insulti discriminatori di carattere territoriale) e l'altro accaduto alla fine dell'evento (la rissa intervenuta negli spogliatoi). Quest'ultimo episodio è poi caratterizzato da una duplice evidenza probatoria, data, da un lato, dagli accertamenti svolti dalla Procura e condivisi dal primo giudice e, dall'altro, dal referto arbitrale. Nella disamina complessiva degli eventi si seguirà quindi l'ordine dato dagli elementi probatori riportati, partendo da quelli di più agevole riscontro.

8. In merito alla vicenda cui fa riferimento il referto arbitrale - che non rileva in questa sede come fatto oggetto di giudizio ma è utile per valutare il complesso dei fatti - l'arbitro di gara ha riferito di una colluttazione (nel referto indicata come 'rissa') avvenuta al momento dell'ingresso negli spogliatoi, tra il Vergara, indicato come aggressore, e il massaggiatore Morassi della A.S.D. Real Imponzo Cadunea.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La circostanza che il fatto sia stato riportato nel referto arbitrale, che rileva *ex se* come piena prova, a norma dell'art. 61, comma 1, primo periodo, CGS, rende evidenza della ragione per cui, per questa azione, il Vergara sia stato sanzionato in sede separata.

9. In merito al fatto di aggressione oggetto di deferimento e rilevante in questa sede, la Corte federale condivide la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, che ha così argomentato:

“I tesserati sentiti in sede di indagini dalla Procura federale hanno riportato, agli effetti, la circostanza dell’aggressione. Ed invero: il dirigente Pagano ha dichiarato che il sig. Tormo ha reagito violentemente ad una frase pronunciata dal sig. Vergara “spingendo il Vergara e afferrandolo con due mani per il collo”; il calciatore Ciotola ha dichiarato che il sig. Tormo, nell’occasione, “ha preso per il collo” il sig. Vergara “facendolo finire contro il muro”, riportando, per altro che il sig. Vergara ha avuto difficoltà a liberarsi. L’episodio dell’aggressione è stato visto, seppure a distanza, anche dal calciatore Varosi (“ad un tratto, da una ventina di metri di distanza ho visto, all’ingresso degli spogliatoi, il Tormo aggredire il Vergara”) e dal sig. MORASSI il quale ha riportato che, dopo una frase detta dal sig. Vergara, il sig. Tormo si è alzato ed i due “hanno cominciato a stratonarsi” (il sig. MORASSI è poi intervenuto per sedare la colluttazione, subendo, da parte del sig. Vergara, l’aggressione riportata in sede di referto). E’ lo stesso sig. Tormo, per altro, a confermare che – a seguito di un non meglio precisato “insulto” ricevuto dal sig. Vergara – ha iniziato a spingere quest’ultimo cercando di allontanarlo.

In questo caso, la prova del fatto è stata raggiunta dal primo giudice sulla scorta degli atti di indagine della Procura federale, a norma dell'art. 61, comma 1, primo periodo, CGS, secondo una modalità di riscontro incrociato delle dichiarazioni del tutto condivisibile. I riscontri operati dalla Procura federale, condivisi dal primo giudice, fatti propri anche da questa Corte federale - ma anche, si noti, nemmeno avversati dalla difesa di parte – evidenziano, peraltro, come il referto arbitrale abbia colto solo un segmento - il secondo - dell'episodio violento accaduto al momento dell'ingresso negli spogliatoi, quello dove il Vergara è stato prima aggredito e poi ha reagito.

Vi è cioè, sulla scorta delle acquisizioni della Procura, una ricostruzione più ampia dell'evento, in cui ricade certamente quanto evidenziato dall'arbitro di gara ma che tiene conto di uno sviluppo complessivo che, nella fase antecedente, era sfuggito al direttore di gara.

10. In merito all'ultimo riscontro fattuale, ossia in tema di deferimento dei sigg.ri Alessio Tormo e Samuele Di Giusto per la violazione dell'art. 4, co. 1 e dell'art. 28, co. 1 CGS, la Corte non può invece condividere la ricostruzione operata dal primo giudice, che si scontra, da un lato, con la costante giurisprudenza di questo giudice e, dall'altro, con l'evidenza fattuale emergente dalle valutazioni sopra operate.

10.1. Occorre subito ricordare come sia consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui *“il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto”* (da ultimo, CFA, Sez. I, decisione n. 0113/CFA/2023-2024; n. 58/2023-2024/C; CFA, SS.UU. n. 114/2020 – 2021; n. 16/2022-2023).

Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l'accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell'acquisizione della prova (per i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell'attendibilità del teste (stante anche l'apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall'altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (così da ultimo, CFA, Sez. Unite, decisione n. 0126/CFA/2023-2024).

La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che questa giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile, pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla *“peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”*, da ultimo Sez. Unite, decisione n. 0126/CFA/2023-2024) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di riscontro del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio.

10.2. Confermata la validità dell'assunto e quindi del criterio di valutazione della prova, non può che sottolinearsi come la duplice ragione posta dal primo giudice a fondamento del proscioglimento non possa essere condivisa e ciò sia quando, in primo luogo, si sofferma sulla tendenziale equipollenza delle opposte dichiarazioni sulla sussistenza o meno del fatto oggetto di deferimento e sia



quando, in secondo luogo, afferma che sia maggiormente coerente con gli elementi acquisiti una ricostruzione che escluda la sussistenza dei fatti addebitati.

In primo luogo, il ragionamento del primo giudice mette in ombra il valore probatorio proprio delle dichiarazioni della parte offesa. Infatti, al termine della ricostruzione complessiva degli eventi avvenuti a fine partita, il Tribunale ha correttamente evidenziato come il Vergara sia stato vittima della prima aggressione, alla quale ha poi reagito. Il che è in sé sintomatico della posizione da questi assunta nella vicenda. Del pari, in merito al mero fatto degli epiteti ingiuriosi ricevuti, assume egualmente e a maggior ragione la stessa posizione processuale di parte offesa.

Pertanto, la sua dichiarazione non poteva essere in sé ritenuta equiparabile a quella di altri. In particolare, nella dichiarazione resa il giorno 1/08/2024 il calciatore sig. Francesco Vergara ha riferito: “Ho disputato la gara con la maglia n. 3 e per tutto l’incontro sono stato insultato senza alcun motivo da alcuni avversari con le frasi ‘terrone di merda, torna nel tuo paese’. Mi hanno urlato quell’insulto almeno tre di loro. Uno era il portiere, degli altri non ricordo il numero di maglia, ma in particolare si è accanito in quel comportamento il difensore con la maglia n. 5 di cognome Tormo”. Si tratta quindi di un’affermazione estremamente puntuale in tema di indicazione dell’insulto ricevuto e dei responsabili del gesto, proveniente da un soggetto qualificato, ossia la parte offesa.

Vi è stato poi un ulteriore riscontro di tali evenienze sulla base degli ulteriori atti del procedimento. In particolare, i sigg.ri Gian Luca Mascia e Mattia Pagano, durante la loro audizione del 9/08/2024, hanno dichiarato di aver udito il calciatore schierato della squadra A.S.D. Real Imponzo Cadunea con la maglia numero 5, ossia il successivamente identificato sig. Alessio Tormo, rivolgere ripetutamente al Vergara l’insulto ‘Terrone di merda, tornatene a casa’, confermando testualmente il fatto già riferito dalla persona offesa. Ancora la stessa ricostruzione appare nelle dichiarazioni rilasciate dal sig. Mattia Pagano, all’epoca dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Tarvisio, dove questi afferma “Sì, ho sentito quegli insulti provenire dalla zona difensiva del Real I.C.. In particolare urlavano al Vergara le frasi: ‘Terrone di merda, impara l’italiano tornatene a casa’. Si è distinto in questo comportamento soprattutto il calciatore con la maglia n. 5. Suppongo che anche il portiere abbia rivolto quegli insulti soprattutto perché al termine della gara si è scusato con il Vergara”. Ulteriori conferme sono state poi date dalle audizioni dei calciatori tesserati per la società A.S.D. Tarvisio sigg.ri Massimo Ciotola e Diego Varosi.

Si è dunque in presenza di un complesso uniforme e coeso di riscontri esterni che validano la sussistenza del comportamento individuato dalla Procura federale. Peraltro, l’azione della Procura, con ciò rispondendo alla censura formulata dalla difesa delle parti reclamate, appare perfettamente in linea con la funzione di ricercare elementi concreti utili per il giudizio (“fatti o atti rilevanti”, come dice l’art. 119, comma 2, CGS) e quindi con l’esigenza di individuare elementi positivi, a carico o discarico che siano. Al contrario, le evidenze a sostegno della tesi opposta, pur parimenti ricercate dall’ufficio inquirente tramite l’audizione estesa, si connotano, nonostante quanto ritenuto dal primo giudice, per una sostanziale evanescenza, data dalla mera negazione dei fatti, senza aggiunta di riscontri ulteriori o diversi.

La regola generale per cui il fatto negativo può essere provato unicamente con la prova del fatto positivo contrario, evento qui effettivamente verificatosi, sarebbe quindi già da sola sufficiente a far ritenere provata l’esistenza e il contenuto degli insulti, fatto oggetto di deferimento.

In secondo luogo, la sussistenza di un fatto di provocazione antecedente rende ragione dello sviluppo della lite negli spogliatoi e dei suoi connotati di virulenza.

Infatti, seguendo la ricostruzione operata dal Tribunale territoriale, a cui va comunque dato atto di aver aggiunto un ulteriore segmento conoscitivo alla ricostruzione minima contenuta nel referto di gara, la lite appare come un esito del tutto inspiegabile, accaduto alla fine di una gara disputata regolarmente e con un esito disciplinare ordinario. Un fatto puramente e semplicemente anomalo.

Ben altra luce assume la vicenda sulla scorta dell’acclarato utilizzo di espressioni ingiuriose ai danni del Vergara e sull’aggressione dallo stesso subita all’ingresso degli spogliatoi, che ha poi determinato la reazione registrata dall’arbitro. Qui, lo sviluppo dei fatti assume connotati di coerenza e di maggiore pregnanza, rispondendo alla comune esperienza la regola per cui sia di maggiore facilità l’uso dell’ingiuria rispetto allo scontro fisico e che a quest’ultimo si può arrivare più frequentemente se vi è stata una previa provocazione quale fatto dal valore scatenante.

Conclusivamente, sulla base degli elementi fattuali evidenziati e nel rispetto del criterio di valutazione consolidato, deve ritenersi provato anche l’ultimo segmento del fatto posto alla base del deferimento operato e quindi ritenere i sigg.ri Alessio Tormo e Samuele Di Giusto responsabili della violazione dell’art. 4, co. 1 e dell’art. 28, co. 1 CGS.

11. Acclarata l’evidenza dei fatti e ritenuta la riconducibilità delle fattispecie alle disposizioni regolamentari individuate dall’atto di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

deferimento, la Corte deve occuparsi della quantificazione della sanzione che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, va nuovamente ponderata tenendo conto della progressione degli eventi fatti, dell'intento complessivamente perseguito dai due calciatori deferiti e, conseguentemente, dalla responsabilità oggettiva della società.

Su tali basi, è corretta la valutazione originariamente posta a base della richiesta della Procura federale, nella quale si sono tenute in debito conto le risultanze probatorie e, in particolare:

- la circostanza che il sig. Alessio Tormo ha continuato ad insultare il Vergara, con la stessa condotta offensiva e denigratoria tenuta nel corso dell'incontro e senza condotte di ravvedimento, per giungere infine all'aggressione fisica;
- la circostanza che tale progressione evidenzia una condotta di assoluta gravità, sicuramente incompatibile con un trattamento sanzionatorio limitato al minimo edittale;
- la circostanza che la condotta, dopo l'inizio dato dalle ingiurie profferite in sede di gara, è stata protratta anche a incontro concluso, ossia quando il rispetto dell'avversario deve prevalere sulla tensione agonistica.

Tutto ciò considerato, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale e in riforma della decisione del Tribunale federale territoriale - CR Friuli Venezia Giulia n. 60 del 24/12/2024, va dichiarata la responsabilità:

A) del sig. Alessio Tormo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Imponzo Cadunea:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 28, comma 1, e dell'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, proferito ripetutamente all'indirizzo del calciatore avversario sig. Francesco Vergara, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 3, la seguente testuale espressione: “terrone di merda, torna nel tuo paese”;

nonché ancora per avere lo stesso, al termine della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, all'interno dell'area spogliatoi, aggredito il calciatore avversario sig. Francesco Vergara spintonandolo ed afferrandolo con le mani al collo;

B) del sig. Samuele Di Giusto, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Imponzo Cadunea:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, proferito ripetutamente all'indirizzo del calciatore avversario sig. Francesco Vergara, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 3, la seguente testuale espressione: “terrone di merda, torna nel tuo paese”;

C) della società A.S.D. Real Imponzo Cadunea a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. Alessio Tormo e Samuele Di Giusto, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

e, conseguentemente, vanno applicate le seguenti sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessio Tormo: squalifica di 12 (dodici) giornate effettive di gara da scontarsi nel campionato di competenza;
- al sig. Samuele Di Giusto: squalifica di 10 (dieci) giornate effettive di gara da scontarsi nel campionato di competenza;
- alla società A.S.D. Real Imponzo Cadunea: ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Diego Sabatino

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce